

Pubblicato il 16/12/2021

N. 00729/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01884/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e
difesi dall'avvocato Maria Bevacqua, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

Comune di Luzzi - in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in
giudizio;

nei confronti

Istituto Omnicomprensivo Luzzi in P. del Dirigente pro tempore, non
costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE ANTE CAUSAM

- dell'Ordinanza contingibile e urgente del 9.12.2021 n. 1133, del Sindaco del
Comune di Luzzi pubblicato sull'Albo Pretorio on line del comune di Luzzi

con Prot. 1452 di pari data alle h. 13:30, che sospende le attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado del comune di Luzzi dal 9.12.2021 al 23.12.2021, chiedendone l'annullamento e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti, con consequenziale pronuncia di legge, Con riserva di richiesta di danni e di dedurre ulteriormente ed eventualmente proporre motivi aggiunti.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio, da distrarre in favore dell'avvocato antistatario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che, in base all'art. 1 (Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie) comma 1 del D.L. 6 agosto 2021 n.111, convertito nella legge n.133/21 (Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti) nell'a.s. 2021/22 << al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza.>>;

Visto il comma 4 del menzionato articolo di legge secondo cui <<Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al

rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.>>;

Ritenuto che il potere derogatorio -dell'ordinario regime di didattica in presenza- presuppone necessariamente la contemporanea sussistenza sia della zona rossa e sia della eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai;

Considerato che, nel caso di specie, gli istituti scolastici colpiti dal provvedimento impugnato non ricadono in zona rossa;

Ritenuto altresì sussistente il requisito del <<periculum>> con i caratteri richiamati nel corpo dell'art. 56 c.p.a. così come rappresentato dai genitori ricorrenti nella istanza in epigrafe;

P.Q.M.

Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie e per l'effetto sospende l'efficacia del provvedimento impugnato;

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 19 gennaio 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Catanzaro il giorno 16 dicembre 2021.

Il Presidente
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.